

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA – DOTT. GERMANO RUSSO.

TRA

La Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548 PEC protocollo@cert.unipg.it, rappresentata dal Direttore Prof. Michele Scialpi domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia con sede legale in P.le Lucio Severi, 1 – 06132 Perugia, (di seguito Scuola)

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "soggetto ospitante"), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato I, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.
- il soggetto ospitante dichiara:

- ☐ di non far parte delle reti formative di altri Atenei;
- la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica intende avvalersi della U.O.C. Diagnostica per Immagini, P.O. Belcolle Viterbo in quanto ritenuta idonea per approfondimenti dell'attività diagnostica di radiologia cardiovascolare.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2
Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica il Dott. Germano Russo, nato a [REDACTED] il [REDACTED], iscritto alla medesima Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia.

**Art. 3
Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/02/2025 al 31/05/2025. Il predetto periodo potrà essere ridefinito con le stesse modalità previste per l'approvazione e stipula del presente atto.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC.

**Art. 4
Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. Diagnostica per Immagini, P.O. Belcolle Viterbo.

**Art. 5
Obiettivi e modalità del tirocinio**

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

**Art. 6
Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Art. 8

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Direttore Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente Convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 11

Tutela assicurativa

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi è posta a carico del tirocinante. L'Università assicura il medico ai fini INAIL.

L'invio delle polizze assicurative all'ASL di Viterbo è propedeutico all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della Convenzione.

Art. 12

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Il tirocinante in formazione specialistica deve essere dotato di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

Il tirocinante dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Unità Operativa Semplice di Dipartimento (U.O.S.D.) di Medicina Legale, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il tirocinante è tenuto al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del tirocinio, l'Università dovrà trasmettere all'ufficio del soggetto ospitante gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 13 Codice Etico

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi e reperibili sui rispettivi siti aziendali.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento dei dati del medico in formazione specialistica, individuato all'art. 2 della presente convenzione, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte del tirocinante in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dalla ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005,n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università degli Studi di Perugia

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica:

Prof. Michele Scialpi: michele.scialpi.znkd@pg.omceo.it

- ASL Viterbo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Art. 16

Spese

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. ed eventuali spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASL Viterbo e Sapienza Università di Roma in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Perugia.

Perugia, _____

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA
Prof. Michele Scialpi

ASL VITERBO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Simona Di Giovanni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica

**Progetto formativo individuale per l'attività fuori rete formativa per medici in
formazione specialistica**

1 DATI DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Nome GERMANO

Cognome RUSSO

Codice Fiscale [REDACTED]

2.SOGGETTO OSPITANTE

Ente/Azienda: ASL Viterbo

Sede principale di svolgimento dello stage: Ospedale Belcolle, Viterbo (VT)

Unità Operativa: U.O.C. Diagnostica per Immagini

Nominativo contatto: Direttore Dott. Mariano Ortenzi

Email: mariano.ortenzi@asl.vt.it

Data di inizio e conclusione del periodo di formazione fuori rete: Dal 01/02/2025 al
31/05/2025

Orari di accesso: in base alle necessità del reparto per un totale di 38 ore settimanali

Tutor Universitario Prof. Michele Scialpi Tel 075/5783507 mail: michele.scialpi@unipg.it

Tutor Aziendale Dott. Mariano Ortenzi Tel mail: mariano.ortenzi@asl.vt.it

3.ATTIVITA'

Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire

- Acquisizione delle competenze essenziali per la conoscenza delle apparecchiature TC ed RM per la corretta applicazione ed esecuzione delle procedure e delle metodiche in radiologia cardiovascolare e per le conoscenze cliniche e radiologiche essenziali al fine di esercitare in modo ottimale le correnti opzioni diagnostiche nello stesso ambito con particolare riferimento all'utilizzo di tomografia computerizzata e risonanza magnetica.

Attività da svolgere nel periodo di formazione

- Partecipazione all'esecuzione e all'interpretazione di esami diagnostici dedicati all'imaging cardiovascolare.

Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative

- L'attività di tirocinio svolta dal medico in formazione specialistica è supervisionata e valutata dal Tutor assegnato, il quale certificherà su apposito libretto personale di formazione, le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Si dichiara che il presente progetto formativo è approvato e che il periodo di formazione è curriculare.

Il periodo di formazione verrà registrato nella carriera dello studente.

Data.....

Timbro e Firma del Direttore della Scuola

Firma per presa visione ed accettazione del Medico in formazione

.....

Timbro e Firma del Soggetto ospitante

.....